

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 31

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 agosto 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **8.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Regione Calabria - Delibera della Giunta regionale con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica) di alcune specie selvatiche - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata insussistenza dei presupposti per l'esercizio della deroga secondo la legge statale e la normativa comunitaria - Mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Modificazione del calendario venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica - Violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con il principio di leale collaborazione.

- Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s)

Pag. 5

- N. **9.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 giugno 2004 (della Regione Lombardia).

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Avviso ex art. 415-bis c.p.p. adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 29 aprile 2003 ai consiglieri Daniele Belotti, per il reato di cui agli artt. 81 e 595, comma 3, c.p. e Carlo Soffiati e Pietro Macconi, per il reato di cui agli artt. 110 e 595, comma 3, c.p. - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività consiliare - Invasione della sfera di autonomia costituzionale costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi.

- Avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003.
- Costituzione, artt. 122, comma quarto

» 6

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8.

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 2004
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Caccia - Regione Calabria - Delibera della Giunta regionale con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo nel periodo 21 febbraio - 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica) di alcune specie selvatiche - Conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata insussistenza dei presupposti per l'esercizio della deroga secondo la legge statale e la normativa comunitaria - Mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Modificazione del calendario venatorio oltre il termine del 31 gennaio previsto dalla legge statale a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica - Violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Contrasto con il principio di leale collaborazione.

- Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Ricorso per conflitto di attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilio;

Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione che non spetta alla Regione Calabria modificare il calendario venatoria e per il conseguente annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 88 del 17 febbraio 2004.

La proposizione del presente ricorso per conflitto di attribuzione è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 aprile 2002 (si depositerà estratto del processo verbale).

Con delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, della cui pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria non s'è peraltro rinvenuta notizia, la giunta regionale della Regione Calabria, in applicazione del piano faunistico venatorio regionale (deliberazione 222 del 23 giugno 2003 pubblicata nel B.U. della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003), ha consentito il prelievo venatorio in deroga dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, nelle giornate di sabato e di domenica, ai danni delle specie Volpe, Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia.

Tale provvedimento, peraltro, si connota da grave carenza di potere, non sussistendo i presupposti cui la legge statale e la normativa comunitaria (né al limite lo stesso piano venatorio faunistico regionale) condizionano l'esercizio della deroga e da indebita invasione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

E mancata, in primo luogo, l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), prescritta come necessaria in via generale dall'art. 9 della direttiva CE/79/409 e, in via specifica, dall'art. 19-*bis* della legge 11 febbraio 1997 n. 157, introdotto dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221. Al riguardo, si sottolinea che la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che «l'esercizio della facoltà di deroga al divieto di caccia ... spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia» (sentenze n. 35 e n. 248 del 1995; n. 272 del 1996; n. 53 del 2000; n. 135 del 2001).

Inoltre l'ampliamento del periodo di prelievo venatorio a dopo il 31 gennaio viola di per sé l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che fissa tale data a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica (v. sentenze n. 536 del 2002 nonché n. 311, n. 227 e n. 226 del 2003). Ciò è tanto più grave allorché, come nel caso di specie, la riapertura della caccia riguarda specie protette e quindi a rischio di estinzione, senza neanche adeguata indicazione della loro specifica dannosità per le colture agricole o altro. In tale situazione, è evidente che la delibera della giunta regionale si ponga completamente al di fuori di ogni sistematica disciplina delle deroghe al calendario venatorio e conseguentemente violi oggettivamente la competenza esclusiva statale. In materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, introducendo un sistema di regole del tutto autonomo rispetto a quelle fissate nel nuovo Titolo V.

In presenza di atti pianificatori, che solo oggi si dimostrano risultare ambigui e lesivi del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e che vanificano di fatto l'uso del potere di annullamento diretto previsto dal comma 4 dell'art. 19-*bis* della legge n. 157/1992, non resta al Governo della Repubblica che proponere direttamente il conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 134 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale dichiari che non spetta alla Regione Calabria e, per essa, alla giunta regionale modificare unilateralmente e in totale assenza dei presupposti di legge il calendario venatorio e conseguentemente si chiede di annullare la deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 2004 n. 88, occasione del conflitto, nonché, ove occorra, gli atti di pianificazione venatoria presupposti.

Roma, addì 15 aprile 2004

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

04C0571

N. 9

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 giugno 2004
(della Regione Lombardia)*

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Avviso ex art. 415-bis c.p.p. adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 29 aprile 2003 ai consiglieri Daniele Belotti, per il reato di cui agli artt. 81 e 595, comma 3, c.p. e Carlo Saffioti e Pietro Macconi, per il reato di cui agli artt. 110 e 595, comma 3, c.p. - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività consiliare - Invasione della sfera di autonomia costituzionale costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi.

- Avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003.
- Costituzione, artt. 122, comma quarto.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del presidente *pro tempore* della giunta, on. Roberto Formigoni, ai sensi della delibera di giunta n. 17318 del 30 aprile 2004, rappresentato e difeso dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e dall'avv. Pio Dario Vivone, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, per l'annullamento dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ordinario di Venezia in data 29 aprile 2003 e notificato ai consiglieri regionali Daniele Bellotti, per il reato di cui agli artt. 81 e 595, comma 3 c.p.; Carlo Saffioti e Pietro Macconi, entrambi per il reato di cui all'art. 110 e 595, comma 3 c.p., nonché di tutti gli atti conseguenti ivi compresa la richiesta di rinvio a giudizio (procedimento n. 02/004421).

F A T T O

1. — In data 23 marzo 2004, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia informava il presidente della giunta, on. Roberto Formigoni, dell'instaurazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia di un procedimento penale a carico dei consiglieri regionali Daniele Bellotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi e trasmetteva allo stesso copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato ai tre consiglieri.

2. — Con l'avviso in oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia contestava al cons. Bellotti il reato di cui agli «artt. 81, 595, comma 3, c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, nell'ambito di una vicenda giudiziaria che riguardava una complessa indagine antidroga per spaccio nella quale erano stati posti in arresto numerosi cittadini extracomunitari, poi liberati a seguito di udienza di convalida davanti al g.i.p., più volte offendeva la reputazione dei giudici del Tribunale di Bergamo, sezione giudici per le

indagini preliminari, rilasciando le interviste sotto indicate nelle quali riportava le sotto indicate espressioni con cui criticava l'operato dei suddetti magistrati per le loro decisioni che avevano portato alla scarcerazione degli indagati:

Giornale di Bergamo, edizione del 26 marzo 2002, articolo con titolo: "Il Sindaco di Bergamo: sono sconcertato": "Non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per dei cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine; ... a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere, resistere, resistere' dovrebbero pensare a 'lavorare, lavorare, lavorare'.

Giornale di Bergamo, edizione del 20 aprile 2002, dove rispondendo a lettera del presidente della sezione g.i.p. del Tribunale di Bergamo, invitava "tra uno sciopero e l'altro" lo stesso e tutta la sezione, g.i.p. a riflettere sullo stato d'animo dei residenti della zona interessata al fenomeno dello spaccio, ovvero insinuando una sostanziale inerzia dello stesso organo giudicante.

In Bergamo 26 marzo 2002 - 13 aprile 2002».

Ai consiglieri Saffioti e Macconi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia contestava «il reato di cui agli artt. 110 e 595, comma 3, c.p., poiché in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati redigevano la lettera aperta "Grazie Signor giudice" inviandola al Giornale di Bergamo, offendendo così la reputazione dei giudici della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ironizzando sulle decisioni prese ed esprimendo commenti offensivi sull'operato dei magistrati in merito alla vicenda degli arresti di cui all'operazione Triangolo, in particolare affermando la propria gratitudine ai giudici per la "tempestiva rimessa in libertà dei diciassette a lei presunti (a noi e alle forze dell'ordine notissimi) spacciatori..." "per aver, con questa magnanima azione consentito ai suddetti acclarati spacciatori di riprendere con maggiore spavalderia l'illegale commercio, per aver consentito loro di esprimere maggior disprezzo per noi, per la nostra civiltà per le nostre regole" insinuando una connivenza dei magistrati con gli stessi indagati; ... "per avere, in pochissime ore, restituito al nostro borgo un patrimonio di criminalità".

In Bergamo 13 aprile 2002».

Successivamente, in data 27 ottobre 2003, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia sottoscriveva formale richiesta di rinvio a giudizio *ex artt.* 416, 417 e 130, d.lgs. n. 271/1989 nei confronti dei tre consiglieri per i medesimi reati indicati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

3. — Le dichiarazioni «incriminate» dalla Procura della Repubblica costituiscono la divulgazione di una serie di iniziative istituzionali intraprese già da tempo dai tre consiglieri e da altri componenti del consiglio regionale lombardo tese a sensibilizzare la giunta e, a mezzo di questa, il Governo nazionale in ordine alla necessità di intervenire, su più fronti, nella lotta alla criminalità ad opera di immigrati clandestini in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Bergamo.

In particolare, già in data 6 febbraio 2001, i consiglieri Belloti, Saffioti e Macconi avevano presentato, insieme ad altri consiglieri, ai sensi degli articoli 96 e 99 del Regolamento interno, una mozione consiliare urgente, la n. 106, con la quale, dato atto dei diversi episodi di criminalità verificatisi nella Provincia di Bergamo, ad opera di immigrati clandestini, impegnavano il presidente della giunta, da un lato, ad attivarsi presso il Ministero degli interni al fine di ottenere «un urgente potenziamento degli organici delle forze dell'ordine in servizio presso la provincia di Bergamo», dall'altro, a sollecitare il Governo centrale «a procedere all'espulsione di tutti i clandestini».

Nella mozione n. 106, in particolare, i consiglieri evidenziavano come negli ultimi tempi la provincia di Bergamo fosse stata «sconvolta da una continua serie di episodi di criminalità da parte degli immigrati clandestini, in particolare albanesi» e come, nonostante l'altissimo tasso di criminalità (alla pari con Palermo secondo una statistica de Il Sole 24 Ore), la risposta delle istituzioni «costrette ad operare con organici totalmente inadeguati» risultasse del tutto insufficiente.

Inoltre, in data 23 aprile 2002, poco dopo il rilascio delle dichiarazioni al Giornale di Bergamo, rispettivamente, i consiglieri Macconi e Saffioti avevano presentato in Consiglio regionale la mozione n. 273.

Nella citata mozione, in proposito, si legge:

«Considerata la grave situazione dell'ordine pubblico che crea allarme e tensione nella popolazione anche alla luce di diversi episodi di cronaca accaduti in Lombardia;

Considerato lo stato di demoralizzazione che pervade il cittadino che non vede soluzione al problema, in quanto i reati restano per la maggior parte, impuniti, che lo stesso sentimento colpisce le forze dell'ordine impegnate nella repressione del crimine, le quali sono spesso nelle condizioni di non reprimere i reati cosiddetti minori, in quanto il loro operato viene sovente vanificato dalle decisioni, che sembrano essere troppo garantiste, da parte della Magistratura;

che tali azioni della magistratura, seppur legittime, ingenerano sfiducia nelle istituzioni;
che senza la necessaria repressione carceraria il fenomeno delinquenziale non viene soppresso ma semplicemente spostato da una parte all'altra del territorio nazionale;
che lo Stato, per fronteggiare tale disordine, si vede costretto ad impegnare un numero sempre maggiore di agenti con grave onere finanziario per la pubblica amministrazione;
che la farraginoso legislazione esistente, a causa di norme procedurali complesse ed ipergarantiste, consente di rilasciare anche persone già arrestate in flagranza di reato;
che l'impunità goduta dai criminali li spinge a delinquere con un'arroganza e sfrontatezza che irride il diritto alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, invita il consiglio ad organizzare una seduta interamente dedicata al tema dell'ordine pubblico e la giunta a sollecitare energicamente il Governo ed il Parlamento a modificare con celerità l'attuale legislazione penale, al fine di ridurre la possibilità di discrezionalità del giudizio, per una più efficace repressione che permetta il ricostruirsi della fiducia nelle istituzioni e consenta al cittadino di vivere in un clima di maggiore serenità e pace sociale».

4. — In ragione dell'evidente collegamento sussistente tra le dichiarazioni rese alla stampa — a mezzo della intervista e della lettera — e l'attività consiliare tipica svolta dai tre consiglieri con le due mozioni richiamate, l'instaurazione del procedimento penale a carico degli stessi da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova costituisce illegittimo sindacato della Magistratura sull'attività consiliare, con conseguente grave pregiudizio dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione e ai suoi organi, tra cui il Consiglio regionale, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Circa l'ammissibilità del conflitto.

1.1. — Non pare all'odierna ricorrente necessario diffondersi particolarmente sull'ammissibilità del presente conflitto di attribuzione, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo.

Da un lato, infatti, è assolutamente pacifica la legittimazione attiva e passiva delle regioni e della Procura della Repubblica presso tribunale a stare in giudizio nei conflitti di attribuzione; dall'altro, per ciò che concerne l'idoneità dell'atto ad essere oggetto del conflitto, pare sufficiente ricordare che codesta, ecc.ma Corte ha sempre ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione proposto avverso un atto giurisdizionale lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente riservata ad altro potere dello Stato od alle regioni.

In proposito, la scrivente difesa si limita semplicemente a ricordare la recente sentenza n. 276/01 di accoglimento del conflitto di attribuzioni nei confronti dell'odierna ricorrente avverso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.* notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova ad un consigliere regionale lombardo; la sentenza 226 del 1999, di accoglimento del conflitto di attribuzione della odierna ricorrente avverso la sentenza del T.ar. Lombardia, Sez. II, n. 1738/1997 (con la quale erano state annullate alcune delibere della giunta regionale relative al procedimento legislativo di approvazione del piano territoriale di coordinamento) nonché la sentenza n. 392 del 1999, di accoglimento del conflitto di attribuzione della Regione Lombardia avverso l'atto di citazione in giudizio del presidente del consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza adottato dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia (*cf.* anche, di recente, Corte cost. sent. n. 76/2001).

1.2. — Il ricorso risulta altresì ammissibile sotto il profilo del rispetto del termine previsto per la proposizione dei conflitti di attribuzione previsto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953.

In proposito l'art. 39 della legge n. 87/53, ai commi 2 e 3, prevede rispettivamente che:

«2. Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

3. Il ricorso è proposto, per lo Stato, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione, dal presidente della giunta regionale in seguito a deliberazione della giunta stessa».

Nel caso di specie, il presidente della giunta regionale, ossia il soggetto, legittimato dall'art. 39, comma 3, della legge n. 87/53 alla proposizione del conflitto di attribuzione da parte della regione, ha avuto «conoscenza» dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia solo il 23 marzo 2004.

In tale data, come già anticipato nel «Fatto», il presidente della giunta veniva informato da parte del presidente del consiglio regionale e contestualmente sottoponeva all'Avvocatura regionale il quesito circa la possibilità di proporre avverso il suddetto avviso il rimedio del conflitto di attribuzione per violazione della garanzia dell'insindacabilità dei consiglieri regionali di cui all'art. 122, comma 4, Cost.

Circa l'individuazione del *dies a quo* per il computo dei termini per la proposizione dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che «in applicazione di un principio generale di diritto processuale l'atto, che può formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potestà di agire. Pertanto, nei giudizi per conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, la notificazione o la conoscenza del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza dei termini debbono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri e, per la regione, al presidente della giunta regionale.

È irrilevante che l'atto sia stato notificato o comunicato ad altri organi dell'Amministrazione centrale o regionale, diversi da quelli legittimati ad agire» (sent. nn. 82/58; 17/62; 48/65; 105/68; 84/76; 87/97).

Dunque, secondo la tradizionale giurisprudenza costituzionale il termine per la proposizione del conflitto decorre dalla piena conoscenza dell'atto oggetto del conflitto da parte dell'organo legittimato a sollevarlo, ossia da parte del presidente della regione, laddove tale atto, come nel caso di specie, non sia suscettibile di pubblicazione, trattandosi di un atto giudiziario, ovvero sia stato notificato a soggetto diverso (i singoli consiglieri regionali) da quello legittimato ad agire.

Né può applicarsi alla fattispecie oggetto del presente giudizio quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la piena conoscenza dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento in cui l'atto è pervenuto all'assessorato competente o comunque è conosciuto dal predetto» (Corte cost. sentt. n. 177/1985, 3 e 51 del 1978) poiché non è rinvenibile, nell'organizzazione della Regione, un assessorato competente a conoscere delle iniziative intraprese dalla Procura della Repubblica avverso i consiglieri regionali.

In ogni caso, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il problema non si pone in quanto l'organo legittimato a proporre il ricorso è stato il primo ad avere conoscenza dell'avviso.

Con riguardo all'onere della prova, infine, la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che, nell'ipotesi in cui venga contestata la data alla quale il ricorrente fa risalire la conoscenza dell'atto oggetto del conflitto, «spetta a chi contesta tale data fornire la prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato in epoca anteriore al termine stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87» (Corte cost. nn. 56/62; 36/60; 92/1971).

In relazione a quanto precede, dunque, l'ammissibilità del presente conflitto pare, dunque, incontestabile sotto ogni profilo.

2. — Circa la fondatezza della pretesa — Violazione e invasione della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla regione dall'art. 122, comma 4, anche in relazione agli artt. 117, 118 e 123 Cost., nonché alla legge 22 maggio 1971, n. 339 «Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma 2, Cost., dello Statuto della Regione Lombardia». Difetto assoluto di giurisdizione.

2.1. — Non vi è dubbio che le affermazioni dei consiglieri regionali siano chiara ed evidente espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione.

In ogni caso, il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai consiglieri regionali la garanzia dell'irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.».

Ed infatti, l'art. 122, comma 4, della Costituzione stabilisce che i consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.».

Tale formulazione ricalca, seppur con qualche significativa differenza, il modello tradizionale dell'insindacabilità di voti ed opinioni politiche dei membri del Parlamento, di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Secondo l'ormai consolidato orientamento di codesta ecc.ma Corte, la *ratio* dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni è costituita dall'irrinunciabile esigenza di «preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionale garantita al Consiglio» (Corte cost., sent. n. 289/1997 e, nello stesso senso, sent. n. 392/1999), la quale inevitabilmente «comporta l'assenza (perpetua, non legata cioè alla singola legislatura) di qualsiasi responsabilità civile, penale amministrativa» (v. da ultimo Corte cost., sent. n. 100/1986) per i voti e le opinioni nell'esercizio delle funzioni.

Orbene, è di tutta evidenza che l'esclusione di ogni tipo di responsabilità giuridica è connaturata all'insindacabilità stessa, giacché questa è diretta a precludere l'indagine sulle modalità di esercizio della funzione e, in particolare, è volta a «precludere l'indagine sui motivi che hanno determinato la volontà dei componenti dell'assem-

blea: in questo modo viene garantita la libera esplicazione del mandato rappresentativo e, per questo tramite, la piena e totale libertà del processo di formazione della volontà politica dell'organo rappresentativo (in questo senso, Corte cost., sent. n. 69/1985), preservando — come già anticipato sopra — le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale da ogni possibile interferenza o condizionamento esterno (Corte cost., sent. n. 70/1985).

2.2. — Una volta individuata e compresa la *ratio* della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, occorre determinare l'ampiezza di siffatta garanzia, rapportandola proprio alla *ratio* dell'istituto.

Sin dalla sentenza n. 81 del 1975 questa ecc.ma Corte ebbe a formulare il canone interpretativo fondamentale della disposizione dell'art. 122, comma 4, Cost., stabilendo che «la tutela privilegiata, apprestata... a favore dei consiglieri regionali, è connessa alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica dell'organo in questione, e quindi alla funzione primaria di tipo legislativo, a quella di indirizzo politico, di controllo, e di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplicano in atti formalmente amministrativi».

È dunque chiaro che siffatta immunità attiene alla particolare natura delle funzioni svolte dal consiglio regionale, le quali costituiscono, secondo quanto affermato da codesta ecc.ma Corte già nella citata sentenza n. 81 del 1975, «esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio di funzioni «in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia.».

Seguendo tale percorso logico, la Corte ha finito per affermare l'estensibilità della garanzia in esame alle attività amministrative spettanti ai Consigli regionali.

Di talché, «il criterio di delimitazione della insindacabilità dei consiglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, sì che risultano garantite, sotto tale aspetto, anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono assoggettate al Consiglio regionale in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato» (Corte cost., sent. n. 289 del 1997).

2.3. — Partendo da tale indiscutibile presupposto, è agevole individuare i tratti essenziali dell'immunità dei consiglieri regionali, con particolare riferimento, in primo luogo, alle sedi nelle quali opinioni e voti sono coperti dall'immunità.

Ed allora occorre sgombrare il campo da eventuali dubbi circa l'estensione della succitata immunità dei consiglieri regionali: non v'è alcun dubbio che il mandato elettorale dei consiglieri regionali si esplica nelle attività svolte in seno al consiglio e ai suoi organi (commissioni consiliari, ufficio di presidenza, ...). È ormai pacifico, inoltre, che l'insindacabilità si estenda anche ad attività svolte fuori della sede consiliare, purché dette attività siano riconducibili alla sfera delle funzioni consiliari.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti. La recente sentenza n. 320 del 2000 ha, infatti, espressamente confermato che le dichiarazioni rese ad un quotidiano ben possono avere un preciso collegamento con l'esercizio della funzione politica, giacché «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata infatti a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (*cf.* di recente Corte cost. sent. n. 120/2004).

Ed è chiaro che siffatto principio, sancito per deputati e senatori, trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri regionali. Ed infatti, il conflitto di attribuzione proposto in relazione alle esternazioni del consigliere regionale della Regione Veneto Michele Boato nasceva da dichiarazioni (coperte da insindacabilità) rese ad un organo di stampa.

Su tale vicenda la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 391 del 1999, nella quale ha affermato che: «l'immunità in parola si estende ai comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da un nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza.».

2.4. — Al fine di inquadrare la vicenda relativa ai consiglieri Belloti, Saffioti e Macconi nell'ambito dell'art. 122, quarto comma, pare, inoltre, necessario verificare l'oggetto dell'immunità, cioè la natura dell'attività espletata in presenza della quale si attiva l'istituto dell'insindacabilità. In proposito, si ricorda che tale immunità ha ad oggetto l'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, sia delle funzioni legislative, sia di quelle di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione (Corte cost., sent. n. 70 del 1985). Alla luce dell'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, è, infine, ormai incontrovertito che l'insindacabilità delle opinioni espresse dai consiglieri regionali attiene anche alle funzioni amministrative (Corte cost., sent. n. 289 del 1997).

2.5. — Una volta individuata la sede e l'oggetto dell'attività dei consiglieri regionali coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità, pare opportuno verificare l'orientamento della giurisprudenza costituzionale relativo al rapporto fra la funzione politica svolta e le concrete manifestazioni delle opinioni dei consiglieri regionali, che viene indicato come il «nesso funzionale» fra tali aspetti.

Orbene, tale ricostruzione si rende assolutamente necessaria anche in considerazione della più recente giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la quale ha più volte ricordato l'imprescindibile necessità — al fine dell'attivazione dell'istituto dell'insindacabilità — della sussistenza di un preciso «nesso funzionale» fra le dichiarazioni rese e l'attività politica del soggetto, qualificabile «non come semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare» (Corte cost., sentt. nn. 10, 58 e 82 del 2000).

È dunque evidente che la Corte ha rintracciato nell'inerenza delle opinioni all'attività politica il discrimine fra opinioni e giudizi coperti da insindacabilità e semplici critiche che, al contrario, esulano da siffatta guarentigia.

In proposito, occorre infine ricordare che la Corte ha affermato con chiarezza che «nell'ordinario svolgimento della vita democratica e del dibattito politico (sentenze nn. 10 e 56 del 2000), questo — la sostanziale corrispondenza e quindi il carattere divulgativo — è infatti il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare» (Corte cost., sent. n. 320 del 2000).

Nella recente sentenza n. 267/2001, inoltre, la Corte, chiamata a decidere una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha così affermato:

«dovendosi qui valutare la prospettata lesione della prerogativa stabilita dall'art. 122, comma 4, Cost., in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, occorrerà stabilire se quelle dichiarazioni siano identificabili come espressione della attività consiliare ... e quindi possano ritenersi comprese tra le «opinioni» per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale della irresponsabilità. Ai fini della accennata identificazione — ha peraltro ulteriormente puntualizzato la giurisprudenza di questa Corte — non basta la generica comunanza di argomenti oggetto della attività consiliare tipica, rispetto alle dichiarazioni fatte al di fuori di essa; né è sufficiente la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo «contesto politico». Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione della attività coperta dalla menzionata garanzia costituzionale di immunità; il che normalmente accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime».

2.6. — Ma veniamo al caso di specie. Come è stato anticipato nella parte in «Fatto», i tre consiglieri rilasciarono le dichiarazioni oggetto dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* nell'ambito di una serie di attività consiliari «tipiche» già da tempo intraprese e finalizzate alla lotta della criminalità organizzata ad opera dei clandestini extracomunitari.

Ciò risulta dimostrato, da un lato, dalla presentazione in data 6 febbraio 2001, della mozione n. 106, con la quale i tre consiglieri avevano impegnato il presidente della giunta ad assumere le necessarie iniziative per far fronte al fenomeno della criminalità organizzata nella provincia di Bergamo; dall'altro, con la presentazione in data 23 aprile 2002 — solo qualche giorno dopo la pubblicazione delle dichiarazioni dei consiglieri sul giornale di Bergamo — della mozione n. 273 del 23 aprile 2002.

Dall'esame delle 2 mozioni, da un lato, e delle dichiarazioni rese dai consiglieri al Giornale di Bergamo, dall'altro, i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nel «Fatto», risulta di tutta evidenza come il contenuto delle dichiarazioni rese alla stampa riproduca sostanzialmente quello delle due mozioni.

Le dichiarazioni rese alla stampa e le due mozioni costituiscono due diverse modalità di esercizio della medesima attività politico-istituzionale, ovvero quella di indirizzo, affidata sia al consiglio regionale nel suo complesso sia ai singoli consiglieri.

a) È, infatti, incontestato che le mozioni rientrano tra le attività «tipiche» dei consiglieri regionali: si tratta, in particolare, di atti attraverso i quali il consiglio regionale esercita la propria attività di direzione politica. La mozione ha il fine di promuovere la deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Con riguardo alla funzione di indirizzo politico, da un lato, l'art. 6, comma 1, dello statuto della Regione Lombardia stabilisce espressamente che «Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione...», dall'altro, l'art. 8, comma 1, dello statuto prevede che: «i consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del consiglio, e diritto di interrogazione di interpellanza e di mozione».

Il regolamento interno del consiglio regionale lombardo (approvato il 10 ottobre 1984), inoltre, agli artt. 96-100, disciplina le mozioni così definendole all'art. 96:

«1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri.

2. Se il presentatore di un'interpellanza non è soddisfatto della risposta data dalla giunta può presentare sulla stessa una mozione».

Che la funzione di indirizzo politico e le attività attraverso la quale la suddetta funzione viene esplicata siano coperte dalla garanzia dell'insindacabilità è, inoltre, principio incontestato nella giurisprudenza della Corte.

Per tutte si rammenta la sentenza n. 382/1998 nella quale si legge «in relazione a tali principi la Corte ha considerato ricomprese nel cennato ambito (art. 122, comma 4), come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali, anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico (sentenze nn. 209 del 1994 e 29 del 1966), fra i quali senza dubbio rientrano anche le interrogazioni e le interpellanze, quali atti consiliari tipici, strumentali — per l'appunto — al sindacato esercitato dal consiglio nei confronti della giunta (sentenza n. 274 del 1995)». (cfr. anche Corte cost. n. 382/1998).

b) Sussistono, pertanto, nel caso di specie gli estremi per ritenere le dichiarazioni rese al Giornale di Bergamo dai consiglieri lombardi come riconducibili nell'alveo della garanzia di cui all'art. 122, comma 4, Cost. sulla base dei criteri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale più recente e così sintetizzati nella sent. n. 276/2001 «il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale corrispondenza in uno con la contestualità, finiscono dunque per rappresentare il criterio in forza del quale le dichiarazioni «esterne» godono dello stesso regime delle opinioni costituzionalmente presidiate a norma dell'art. 122, quarto comma, della Carta fondamentale, senza con ciò determinare situazioni di ingiustificato privilegio personale».

c) In relazione alla «contestualità», cui fa riferimento la citata sentenza n. 276/00 ma sostanzialmente non definita dalla Corte, tale requisito risulta, con evidenza, sussistente con riguardo alla mozione n. 273 del 23 aprile 2002, essendo intervenuta solo qualche giorno dopo il rilascio — a mezzo delle interviste e della lettera — delle dichiarazioni rese al Giornale di Bergamo dai consiglieri (per una fattispecie analoga cfr. proprio la sent. n. 276/2001).

D'altra parte, anche a fronte dell'assenza di una definizione *ad hoc* del suddetto requisito da parte della Corte, la «contestualità» deve essere interpretata come riferibilità, nel caso di specie, delle dichiarazioni rese alla stampa ad opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni consiliari quanto meno nell'arco della medesima legislatura nella quale si esplica il mandato consiliare.

La valutazione della sussistenza nel caso concreto del requisito della «contestualità» deve, infatti, anche alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale, essere necessariamente condotta facendo ricorso al criterio del «nesso funzionale» enucleato dalla stessa Corte.

A conferma della bontà della suddetta interpretazione, la stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 391/1999, ha riconosciuto coperte dalla garanzia di cui all'art. 122, comma 4, Cost. le dichiarazioni rese da un consigliere regionale in uno scritto pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» del 20 gennaio 1996 in quanto costituivano la riproduzione di un'interpellanza dallo stesso presentata in data 28 giugno 1995. Nella sentenza n. 391/1999 si legge, in proposito che: «Come, peraltro, questa Corte ha avuto occasione di precisare, sia pure con riguardo all'analoga garanzia prevista dall'art. 68, comma 1, Cost., per i membri del Parlamento, l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza (sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998). Onde va ritenuta ricompresa nella garanzia la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni (v. la già menzionata sentenza n. 274 del 1995).

Alla luce di siffatto criterio è innegabile la sussistenza del cennato nesso funzionale, dal momento che le opinioni e le valutazioni manifestate dall'interessato sulla stampa non fanno altro che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto dell'interpellanza a suo tempo presentata».

Dalle considerazioni che precedono risulta evidente l'errore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il quale è caduto «sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (sempré Corte cost., sent. n. 285 del 1990).

Le regioni sono, infatti, soggetti pienamente autonomi con i soli limiti previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli atti con forza di legge statali. Di talché, esorbita dai poteri della magistratura la facoltà di ingerirsi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico dei consiglieri regionali e di sottoporre a giudizio le opinioni espresse nell'esercizio delle stesse.

P. Q. M.

Chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia, il potere di notificare avviso di conclusione delle indagini preliminari ai consiglieri regionali Daniele Belloti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi, e di conseguenza chiede di annullare l'avviso medesimo.

Milano - Roma, addì 19 maggio 2004

PROF. AVV. Beniamino CARAVITA DI TORITTO - AVV. Pio Dario VIVONE

04C0810

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405031/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 0 8 1 1 *

€ **0,80**